



Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

FORNITURA ARREDO URBANO VERDE PUBBLICO

CO 220500 – 220501

LOTTO N. 3 Fornitura di panchine in pietra serena

Responsabile del Progetto: Dott.ssa Cecilia Cantini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Indice generale

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Articolo 1-bis - APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	3
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
Articolo 3 DURATA DELL'APPALTO.....	4
Articolo 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	4
Articolo 5 – NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI.....	4
Articolo 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO.....	4
Articolo 7 – CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	5
Articolo 10 – REQUISITI DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA.....	6
Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	9
Articolo 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI.....	9
Articolo 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
Articolo 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	9
Articolo 15 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	10
Articolo 16 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	10
Articolo 17- PAGAMENTI.....	10
Art. 18 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	11
Articolo 19 - PENALI.....	11
Articolo 20 CONTO FINALE.....	12
Articolo 21 PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	12
Articolo 22 VERIFICA DI CONFORMITA'- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.....	12
Articolo 23 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	12
Articolo 24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
Articolo 25 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.....	13
Articolo 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
Articolo 27 - RECESSO.....	16
Articolo 28 - SUBAPPALTO.....	17
Articolo 29 - REVISIONE PREZZI.....	17
Articolo 30- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	17
Articolo 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
Articolo 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	18

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.- L'Amministrazione Comunale di Firenze in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) nell'ambito del progetto "Feel Florence – dalla transizione digitale alla sostenibilità per una destinazione turistica" per il sito UNESCO Centro storico di Firenze intende concludere un appalto per la fornitura di arredi da installare all'interno del sito UNESCO Centro storico di Firenze.

Le forniture di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sono quelle relative al Lotto n. 3 avente ad oggetto la fornitura di panchine pietra serena come meglio descritte negli elaborati.

2.- Con l'obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi urbani del centro storico garantendo al contempo la sicurezza dei luoghi e dei fruitori, con il presente appalto di fornitura si intende acquistare nuovi arredi quali vasi e conche in terracotta da installare nel Centro storico per migliorare la fruibilità delle piazze e dei giardini del Centro storico di Firenze, sito UNESCO;

Il CPV del presente Appalto è il seguente:

- 34928400-2 Arredo urbano

Articolo 1-bis - APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1.- Con riferimento al presente appalto trovano applicazione i Criteri Ambientali Minimi (di seguito anche CAM) conformi al D.M. 7-2-2023 – "*CRITERI AMBIENTALI MINIMI per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi per la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2023 n. 69.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1.- L'importo complessivo dell'appalto in oggetto (Lotto n. 3), comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori occorrenti, ammonta a **€ 183.708,04** oltre IVA di legge.

Il predetto importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione.

2.- Le prestazioni si svolgeranno nel territorio del Comune di Firenze.

3.- Per la tipologia di fornitura non si applicano costi per la sicurezza.

4.- Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

5. – Il ribasso offerto in fase di gara sull'importo a base di gara, sarà applicato sulle singole voci di Prezzo Unitario, allegate nell'elaborato 'Elenco Prezzi Unitari', di cui all'articolo 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Incidenza del costo della manodopera:

Descrizione categorie	Incidenza costo manodopera (%)
34928400-2 Arredo urbano	0%

Articolo 3 DURATA DELL'APPALTO

1.- La fornitura degli arredi dovrà essere eseguita entro **30 giorni** continui e consecutivi decorrenti dalla data di conclusione del contratto o della sua eventuale esecuzione anticipata, comunque entro il **31/12/2024**.

2.- La SA ha la facoltà, ai sensi dell'art. 17 co. 8 del Codice di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza, in tal caso la durata dell'Appalto decorrerà dall'avvio della esecuzione d'urgenza del contratto.

Articolo 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1.- La fornitura del presente Appalto interessa l'area UNESCO del Centro storico di Firenze.

2.- La fornitura si svolgerà nel territorio del Comune di Firenze.

3. - Nello specifico il Lotto n. 3 riguarda la fornitura di panchine in pietra serena, compreso trasporto e scarico presso sede della Direzione Ambiente.

Articolo 5 – NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI

1.- Oltre che dalle norme del presente CSA, l'appalto di fornitura è regolata dal D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice"); dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze.

2.- L'appalto è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del medesimo, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Articolo 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1.- La sottoscrizione dell'Appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'Aggiudicatario implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle prestazioni oggetto dell'appalto. In particolare la sottoscrizione equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna;

2.- Con la sottoscrizione dell'Appalto, l'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire le forniture in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La SA ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, delle forniture. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della SA, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della SA e di terzi;

3.- L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate a mezzo e all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC). Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione della pec risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo alla variazione indirizzo pec cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Articolo 7 – CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

1.- Fanno parte integrante dell'Appalto, anche se materialmente non allegati, il presente CSA e i seguenti documenti:

1. Elenco Prezzi Unitari e Computo Metrico;
2. Relazione Tecnica;

2. La stipulazione del contratto ha luogo entro **sessanta giorni** dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

3.- Una volta proposta l'aggiudicazione, la mancata aggiudicazione o la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a fatto riconducibile all'affidatario, comporteranno rispettivamente la revoca della proposta o la revoca dell'aggiudicazione, in ogni caso con incameramento della predetta garanzia, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice.

4. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto, le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l'Amministrazione si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e dall'Anac con le "Seconde linee guida per l'applicazione delle Misure straordinarie di Gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019.

Articolo 10 – REQUISITI DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA

1. L'appaltatore deve fornire esattamente quanto richiesto negli elaborati di gara.
2. L'Appaltatore si impegna a garantire la fornitura a piè d'opera degli arredi richiesti negli elaborati progettuali **entro e non oltre 30 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conclusione del contratto o della sua eventuale esecuzione anticipata, comunque entro il 31/12/2024.
3. Ai sensi dell'art. 57 co. 2 del Codice, in ottemperanza al D.M. 7/2/2023 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, per la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2023 n. 69, documento che si intende qui integralmente richiamato, l'Aggiudicatario deve rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste, tenendo a disposizione la documentazione di verifica prevista in riferimento agli articoli presenti nell'Elenco Prezzi, come di seguito elencato.

SPECIFICHE TECNICHE

A) Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilità (art. 5.1.3 CAM)

Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da più componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette a tal fine a disposizione, per i prodotti composti da più componenti, parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le piattaforme di recupero e riciclo.

Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti.

La scheda o il manuale tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilità.

Eventuali difformità dei prodotti riscontrate in sede di esecuzione dovranno essere regolarizzate entro i termini assegnati dalla stazione appaltante; in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati saranno sanzionate come previsto dai successivi articoli 19 e 26.

B) Pietre naturali (art. 5.1.12 CAM)

L'uso di pietre naturali provenienti da paesi in cui è elevato il rischio di lesione dei diritti umani o del diritto al lavoro dignitoso di cui alle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, non è consentito se non si sia in grado di dimostrare, tramite i risultati di specifici audit realizzati sulla base di sopralluoghi non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori, la mancata lesione di tali diritti. Tali audit devono essere stati realizzati non oltre i due anni precedenti la pubblicazione del bando di gara o della richiesta di offerta, da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche così come sopra descritte, oppure da una società di servizi non accreditata, che abbia documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della società stessa, al curriculum societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui sono effettuate le attività di escavazione e dunque gli audit.

Verifica: ai fini dell'aggiudicazione il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi il tipo di materiale che si intende usare, i siti delle cave, la descrizione delle filiere e che indichi le sedi degli stabilimenti e delle imprese coinvolte, nell'attività estrattiva o di escavazione, e, se in paesi a rischio come sopra descritti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit, anche eventualmente con documentazione fotografica, ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro.

Eventuali difformità dei prodotti riscontrate in sede di esecuzione dovranno essere regolarizzate entro i termini assegnati dalla stazione appaltante; in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati saranno sanzionate come previsto dai successivi articoli 19 e 26.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

F) Requisiti dell'imballaggio (art. 5.2.1 CAM)

I prodotti sono consegnati all'interno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato.

Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti requisiti:

a. è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);

b. è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre:

a. se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso), è costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato;

b. se di polistirene espanso è costituito per almeno il 20% in peso da materiale riciclato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contenuto minimo di riciclato è il 25% in peso e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tale contenuto minimo è del 30% in peso;

c. se di legno, è conforme alla specifica tecnica di cui alla lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15

(International Standards for Phyto- sanitary Measures n. 15), oppure sono pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione.

Verifica: Entro sette giorni dall'aggiudicazione, è presentata su richiesta del RUP una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono riutilizzati o riutilizzabili, descriva come viene garantita la riutilizzabilità, il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi, l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come è stato ridotto il volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione standard nonché le modalità con cui dividere i diversi componenti costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove ciò non fosse evidente. Le informazioni rese e la conformità al criterio saranno verificate in sede di collaudo della fornitura.

Le caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, in particolare, sono verificate mediante schede di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante degli imballaggi, presentate in fase di consegna e collaudo della fornitura.

Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in plastica, la dimostrazione di conformità al relativo criterio è fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova, se attestanti almeno la quantità di materiale riciclato prevista nel criterio:

• la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «Re- Made in Italy®», o la certificazione, se pertinente, «VinylPlus Product Label» basata sui criteri 4.1 «Use of recycled PVC» e 4.2 «Use of PVC by-product» del disciplinare del «VinylPlus Product Label», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

• una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Per i pallets in legno sostenibile, valgono le verifiche descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 - Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno»; per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF); per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati), la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

Eventuali difformità dei prodotti riscontrate in sede di esecuzione dovranno essere regolarizzate entro i termini assegnati dalla stazione appaltante; in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati saranno sanzionate come previsto dai successivi articoli 19 e 26.

G) Garanzia (art. 5.2.2 CAM))

Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno tre anni, a partire dalla data di consegna all'amministrazione esclusi atti vandalici e danni accidentali.

L'aggiudicatario presenta inoltre una copia dell'assicurazione di Responsabilità civile sui prodotti per almeno euro 5.000.000.

Eventuali difformità dei prodotti riscontrate in sede di esecuzione dovranno essere regolarizzate entro i termini assegnati dalla stazione appaltante; in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati saranno sanzionate come previsto dai successivi articoli 19 e 26.

Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere apposito verbale.
2. L'appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le norme e disposizioni, relative alla prevenzione e sicurezza dei lavoratori, regolamentate dalla Normativa in vigore sia al momento dell'affidamento delle prestazioni che nel periodo della durata dell'appalto.

Articolo 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Nessuna modifica o variante al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP.
2. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore sarà tenuto alla loro esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che lo stesso possa pertanto fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal RUP esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 121 del Codice purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Articolo 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) GARANZIA DEFINITIVA

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale del presente Appalto, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice da consegnare prima della conclusione del contratto e della sua eventuale esecuzione anticipata.

C) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

10. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per:

1) danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata è pari all'importo del contratto più IVA, a garanzia dei danni che potranno essere arrecati al materiale da utilizzare per l'intervento ricostruttivo.

2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. Il massimale è pari a Euro 500.000,00

Articolo 15 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

1. Le forniture devono essere della migliore qualità; può essere dato avvio al contratto solo dopo l'accettazione del RUP.

2. Qualora il RUP in qualunque momento rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, o non conforme ai Criteri Ambientali Minimi come prescritto nell'art.10, anche dopo la consegna, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi a cura e spese dell'appaltatore.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal RUP, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione dei materiali da parte del RUP restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di verifica.

5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito maggiori e/o diverse prestazioni, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Articolo 16 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1.- Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal RUP;

b) il tempo necessario in più per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;

c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 17- PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 del Codice è esclusa l'anticipazione del prezzo per il presente appalto trattandosi di fornitura ad esecuzione immediata.

2. In corso d'opera saranno corrisposti all'Appaltatore pagamenti al raggiungimento del 50% dell'ammontare del contratto al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 36/2023. Ad ogni modo la rata di saldo non potrà avere ammontare inferiore al 5% del contratto.

3. La SA procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, la SA acquisisce il D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni; Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2 dell'art. 125. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla vigente normativa e, in particolare, all'art. 125 del Codice.

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla SA:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 18 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Omissis.

Articolo 19 - PENALI

1.- Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate nella misura dell'**1 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della fornitura** rispetto al termine stabilito nell'ordine di esecuzione della fornitura.

2.- Le penali di cui al comma precedente trovano applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

- nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal verbale di ripresa;
- nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la sostituzione della fornitura ritenuta non accettabile;

- nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la regolarizzazione della fornitura, qualora sia stata segnalata la sua difformità rispetto ai Criteri Ambientali Minimi, come previsto dal precedente art. 10 - “Requisiti della fornitura e tempi di consegna”, salvo il superamento del termine di cui al successivo art. 26 - “Risoluzione del contratto”

3.- È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

4.- L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122, co. 4 del Codice, il RUP promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.122, co. 4 del Codice e dall'art. 26 del presente CSA.

5.- Ai sensi dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si applica inoltre quanto prevede il successivo art. 29-bis, co. 1, lett. c) con la precisazione che tale disposizione si applica per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000

6.- L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

7.- L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Articolo 20 CONTO FINALE

Omissis.

Articolo 21 PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Omissis.

Articolo 22 VERIFICA DI CONFORMITA' - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

1.- Sulla base della documentazione fornita il RUP accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di verifica di conformità tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché agli ordini impartiti.

2.- Contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione del saldo finale e viene disposto lo svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 23 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Omissis.

Articolo 24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la SA di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla SA i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
- le spese relativamente a permessi per l'accesso nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali;
- l'obbligo del rispetto dei limiti e dei divieti alla circolazione dei mezzi nel territorio comunale;
- le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- l'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004;
- l'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.ii.;
- l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, la cui applicazione è richiamata dall'art.2 co. 1 lett. c) del codice stesso, anche per i "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali". In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 27.

Articolo 25 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

1. Nei contratti di appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore,

per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato.; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la SA potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 co. 2 del Decreto L.gs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;
- d) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

- e) di prendere atto ed accettare che la SA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”

2. Ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) e e) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della SA è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 o 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- b) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (da contestare con le modalità previste dall'art.122, co. 3 del Codice);
- c) per grave ritardo rispetto al termine di consegna (da accertare con le modalità previste dall'art.122, co. 4 del Codice);
- d) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

- e) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
- f) per i contratti e sub contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate;
- g) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all'art. 29 del presente CSA di Appalto;
- h) in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP in corso d'opera;
- i) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altra impresa. La SA può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice.

6. E' facoltà della SA procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 122 del Codice.

Articolo 27 - RECESSO

1. La SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123, co. 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall' All.II.14 del Codice).

2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 co. 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la SA recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4 ed all'articolo 91 co. 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In

tale ipotesi la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 co. 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la SA può non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione. Si precisa che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00 o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, co. 53, della legge 190/2012.

Articolo 28 - SUBAPPALTO

1. In caso di mancata indicazione delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Per tutto quanto qui non disciplinato si applica la disciplina dell'art. 119 del Codice"Articolo

Articolo 29 - REVISIONE PREZZI

1. Il rischio dell'esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell'Appaltatore.

L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

2. Trattandosi di fornitura ad esecuzione immediata è esclusa la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023

Articolo 30- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

2. E' obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del contratto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.

3. Le disposizioni impartite dal RUP, la presenza del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della SA e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna del contratto, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Articolo 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.- E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice.

2.- La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Articolo 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1.- I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy>.

2.- L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. E' vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento delle prestazioni stesse.

3.- I dati personali relativi agli operatori economici-saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della SA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per soli fini inerenti alla procedura all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.